



ATTO N. DD 67

DEL 12/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Sportello Unico per l'Edilizia

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, ALL'ART. 52 COMMA 12 DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7050/2021.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Porta Marco - Area Sportello Unico per l'Edilizia*

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)

VISTO

- ✓ - la determina dirigenziale n.7050/2021,;
- ✓ - l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ - l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001,;
- ✓ - l'art. 71 dello Statuto Comunale,;

PRESUPPOSTO

- il Comune di Milano, con determinazione del Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia – Atto n. DD 7050 del 2 settembre 2021 – ha differito i termini per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica, di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio e all'art. 52 comma 12 del Piano delle Regole del PDR del Piano di Governo del Territorio (PGT), al 31 marzo 2022 in allineamento con le proroghe di cui al Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 e successivo Decreto Legge n. 105/2021 e alle eventuali successive proroghe dello stato di emergenza;

Rilevato che

- con il D.L. 24/12/2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”. (21G00244) (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021) è stato ulteriormente **prorogato fino alla data del 31/03/2022 lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. Cura Italia (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 dpr n. 380 del 6 giugno 2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano quindi la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*”;

Considerato che

- la validità di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è estesa fino al 29 giugno 2022, ovvero fino ai 90 giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. Cura Italia (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020);
- l'emissione del certificato di idoneità statica (CIS) rientra tra gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022;

Rilevato

- conseguentemente, la necessità di procedere alla abrogazione e sostituzione della determina dirigenziale n. 7050 del 2 settembre 2021 solo per la parte relativa al termine per la presentazione del Certificato di idoneità statica indicato al 31 marzo 2022, in ragione del sopravvenuto e citato intervento normativo

DETERMINA

il differimento dei termini per la presentazione del certificato di idoneità statica, di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio e all'art. 52 comma 12 del Piano delle Regole del PDR del Piano di Governo del Territorio (PGT) e alla determinazione dirigenziale n. 7050/2021, **al 29 giugno 2022** in allineamento con le proroghe di cui al Decreto Legge 52/2021, Decreto Legge 105/2021 e successivo Decreto Legge 221/21, nonchè alle eventuali successive proroghe dello stato di emergenza

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)
Marco Porta (Dirigente Adottante)

Firmato digitalmente da MARCO PORTA in data 12/01/2022